



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 08/12

1) Terremoto in Emilia: attivate deroghe per le comunicazioni obbligatorie

Nota ministeriale del 31 maggio 2012

A seguito del sisma che ha colpito l'Emilia Romagna, sono state attivate una serie di deroghe alla normativa generale in tema di comunicazioni obbligatorie

Ricordiamo che le comunicazioni obbligatorie (CO) sono quelle che i datori di lavoro pubblici e privati devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Il nuovo sistema telematico sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano ai centri per l'impiego, all'Inps, all'Inail e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come previsto dalla Legge Finanziaria per il 2007. Con il sistema informatico CO non è più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, basta compilare un unico modello.

Il sistema CO inoltre è in grado di monitorare tutte le informazioni che riguardano la formazione e la vita lavorativa dei cittadini: dalla ricerca della prima occupazione, all'ingresso nel mercato del lavoro, fino alla pensione. Tali sistemi di deroghe consentiranno ai datori di lavoro di usufruire di modalità semplificate di comunicazione da effettuare con il modello UNIURG ([scarica allegato 1](#))

A renderlo noto è la Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il lavoro con la nota del 31 maggio 2012. Nel Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007, infatti, il legislatore ha previsto una serie di deroghe alla disciplina generale in caso di "forza maggiore" o "malfunzionamento dei sistemi informatici". In caso di eventi naturali catastrofici, il sistema, infatti, ammette le comunicazioni tardive che indicheranno i motivi di "forza maggiore", senza che il datore di lavoro incorra in alcuna sanzione.

Tuttavia, si precisa che, in caso di mancato funzionamento dei sistemi informatici, il datore di lavoro dovrà inviare nei termini previsti dalla legge il modello UNIURG, fermo restando l'obbligo di effettuare la comunicazione completa per via telematica entro il primo giorno utile al ripristino dell'anomalia.

Si allega per approfondimento la nota ministeriale del 31 maggio 2012 ([scarica allegato 2](#)).

Fonte : www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie

2) Come si redige un DUVRI (Documento Unico di Valutazione di Rischi Interferenti): ecco un modello completo e versatile.

La redazione del DUVRI, come previsto dal Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), è sempre obbligatoria in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi. Anche nel caso in cui non siano presenti rischi dovuti a interferenze il DUVRI va redatto, in quanto la compilazione di tale modello testimonia l'avvenuta valutazione dei rischi.

Questo indica le misure preventive da adottare per la cooperazione e il coordinamento dei lavoratori, nel caso in cui i lavori vengano affidati a più imprese, al fine di prevenire e ridurre i rischi dovuti alle interferenze presenti sul luogo di lavoro. L'INAIL ha prodotto uno schema di elaborazione del DUVRI, utile a tutti i tecnici e agli addetti ai lavori, in particolare ai datori di lavoro committenti cui spetta il compito di informare i lavoratori dell'impresa appaltatrice circa i rischi e di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice stessa.

La guida dell'INAIL è così strutturata:

Descrizione del modello DUVRI

Modalità operative

Ipotesi A: assenza di rischi dovuti all'interferenza

Ipotesi B: presenza di rischi dovuti all'interferenza

Ipotesi C: caso in cui NON deve essere redatto il DUVRI

Esemplificazione con diagramma di flusso

Il quadro normativo

Determinazione AVCP n. 3 del 5 marzo 2008

Definizioni

Allegati

Oltre alla guida, in allegato a questo articolo anche il modello di DUVRI relativo ai contratti di appalto, d'opera o di somministrazione adottato dall'Inail.

Fonte BibLus-net by ACCA

scarica [all.3](#) - [all.4](#)

3) Sicurezza sui luoghi di lavoro e verifica periodica delle attrezzature: dall'INAIL chiarimenti e modalità operative

Il 23 maggio 2012, dopo le tante proroghe concesse, è entrato in vigore il D.M. 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di verifica sulle attrezzature da lavoro (riportate nell'Allegato VII del D.Lgs.81/08 e s.m.i.) e definisce i criteri per l'abilitazione dei relativi soggetti verificatori.

L'INAIL ha pubblicato dapprima il Decreto Dirigenziale 21 maggio 2012 contenente l'elenco dei soggetti abilitati ad effettuare le visite periodiche e successivamente la Circolare del 25 maggio 2012 con indicazioni circa: modalità di richiesta delle verifiche periodiche;

scelta del soggetto abilitato;

interruzione o sospensione dei termini temporali;

attivazione del soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione;

modulistica;

tariffazione delle verifiche periodiche.

L'INAIL ha pubblicato, inoltre, la modulistica per la richiesta della verifica periodica delle seguenti categorie di attrezzature:

attrezzature a pressione;

impianti di messa a terra;

sollevamento.

Fonte BibLus-net by ACCA

scarica [all.5](#)- [all.6](#) -[all.7](#)

4) Lavori sulle vie di circolazione, occorre tutelare anche i pedoni

Il titolare di un'impresa edile è stato condannato perchè durante l'esecuzione di lavori di scavo per il rifacimento di una rete idrica pubblica, aveva ommesso di adottare adeguate misure in difesa dell'incolumità dei pedoni. L'interessato si è visto confermare la condanna da parte della Sez. III della Cassazione penale (sentenza 35943/2010) la quale ha motivato la decisione con riferimento al DPR 547/1955, art.11. c. 3, ripreso dal TU 81/2008, punto 1.8.3 dell'All. IV (Ambienti di lavoro) (*).

L'art. 63 c.1 prevede che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'All.

IV. L'art. 68 contempla le sanzioni a carico del datore di lavoro e dei dirigenti nei casi

inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 63. Nel caso, in particolare, l'impresario edile si era reso colpevole di "non aver protetto e segnalato in modo chiaramente visibile le zone di pericolo (scavi, sconnessioni del manto stradale)".

Il punto 1.8, in materia di posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esteri, prescrive, oltretutto, che essi devono essere " idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di

materiali in dipendenza dell'attività lavorativa" ma anche, con riferimento specifico alla tutela dei lavoratori addetti, che i luoghi di lavoro all'aperto devono essere "opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente", che nei luoghi di lavoro all'aperto, i lavoratori siano "protetti contro gli agenti atmosferici e....contro la caduta di oggetti... possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro...non possano scivolare o cadere".

Le vie di circolazione, in particolare, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, "devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente e in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze... non corrano alcun rischio"(punto 1.4.1 dell'All. IV).

(*) "I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante la loro attività, devono essere concepiti in modo che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro".

Fonte : www.quotidianosicurezza.it

Approfondimenti

L'autocertificazione del lavoratore autonomo in cantiere

Con riferimento al TU 81/08, art. 90, comma 9 ("Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare...) e all' Allegato XVII (modalità di detta verifica) dello stesso TU, al lavoratore autonomo è consentito di sottoscrivere l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risulta che:

In cantiere vengono utilizzate le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali* elencate nel POS;

b) le attrezzature e le macchine sono idonee alle lavorazioni previste;

c) il dichiarante custodisce la specifica documentazione che attesta la conformità alle disposizioni del TU, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

d) i dpi in dotazione sono quelli indicati nel POS;

e) il dichiarante ha adempiuto – come può essere accertato dalle certificazioni conservate - alla propria formazione;

f) il dichiarante si è sottoposto, con esito positivo, all' accertamento della propria idoneità sanitaria al lavoro.

L'interessato allega alla dichiarazione sostitutiva: il POS**, il documento di iscrizione alla Camera di commercio, il documento di regolarità contributiva (DURC). Presenta, inoltre, la fotocopia del documento di identità che esonera il dichiarante dall'autenticazione della sottoscrizione (DPR 445/2000).

(*) strutture o un manufatti con durata temporanea, che non faranno parte dell'opera compiuta e che verranno rimossi prima..

**** Nota dello scrivente :**

in merito alla redazione del POS da parte del lavoratore autonomo si ricorda che il D.Lgs.81/08 e s.m.i. non riporta l'obbligo di redazione del POS da parte del lavoratore autonomo.

Fonte www.quotidianosicurezza.it

Note sul Registro infortuni

A seguito di richieste formulate per le vie brevi all'Osservatorio Sicurezza da alcuni colleghi, si riportano alcune frequenti domande con relative risposte tratte dal sito del dipartimento

prevenzione di Verona
scarica [all.8](#)

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'
arch. Gaetano Buttarò. Chiuso in data 01.06.2012.

